

Vademecum per l'iscrizione gratuita dei familiari



Quali sono i familiari che possono essere iscritti gratuitamente al Fondo?



Quando è possibile inserire un familiare in forma gratuita?

- ✓ I familiari in forma gratuita possono essere iscritti in qualsiasi momento dell'anno ed entrano in copertura dal primo giorno del mese successivo a quello di iscrizione, purché il lavoratore dipendente iscritto sia in copertura a tale data.

I soggetti iscrivibili al Fondo «gratuitamente»

Nucleo Familiare Fiscalmente a carico (1/2)

“ Per familiari fiscalmente a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono i soggetti di cui alle lett. a) e c) dell’art.12 del DPR. n. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni:

- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato;
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati).

Tali soggetti non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) superiore ad euro 2.840,51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) o quello pro tempore vigente.

”

Regolamento del Fondo - Art. 2.1



Chi può iscriversi in questa categoria?

- ✓ Il coniuge (unione civile) fiscalmente a carico del lavoratore dipendente
- ✓ I figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) fiscalmente a carico del lavoratore dipendente



Quale documentazione occorre produrre?

- ✓ Autocertificazione attestante lo status di familiare fiscalmente a carico 
- ✓ 3ª pagina CU del lavoratore, disponibile al momento della iscrizione o 1ª pagina modello 730, disponibile al momento della iscrizione
- ✓ Carta d'Identità in corso di validità del lavoratore, del coniuge (unione civile) e dei figli



Prodotta in automatico dal sistema informatico

I soggetti iscrivibili al Fondo «gratuitamente»

Nucleo Familiare Fiscalmente a carico (2/2)



Quali sono i requisiti di reddito?

- ✓ Il familiare deve essere fiscalmente a carico nell'anno per cui si sta chiedendo l'iscrizione (Es. iscrizione anno 2020, il familiare deve essere fiscalmente a carico nell'anno 2020). I familiari non devono possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) superiore ad euro 2.840,51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) o quello pro tempore vigente (Solo per i figli di età inferiore ai 24 anni, tali limite è fissato ad euro 4.000)



Cosa occorre fare se il familiare perde i requisiti in corso d'anno?

- ✓ Se il familiare perde i requisiti in corso d'anno (Es. il coniuge inizia a lavorare in corso d'anno e supera la soglia di reddito prevista di euro 2.840,51) occorre darne prontamente comunicazione al Fondo ed è possibile:
 - variare in piattaforma lo stato del familiare da «A CARICO» a «NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO» determinando la cessazione della copertura sanitaria del familiare
 - modificare la copertura in «A PAGAMENTO» e in tal caso occorre pagare il premio annuale previsto e il familiare potrà essere in copertura per l'intero anno solare
 - per i figli inoltre è possibile valutare se il figlio è ancora iscrivibile gratuitamente e procedere a variare la categoria per cui si richiede l'iscrizione gratuita



Cosa succede se non informo il Fondo sul cambio dei requisiti?

- ✓ Il Fondo può effettuare in qualsiasi momento controlli sui requisiti legittimanti l'iscrizione. Dichiarazioni false e non conformi a quanto indicato in fase di iscrizione determinano la decadenza del diritto all'assistenza sanitaria del familiare interessato. In tal caso è possibile che il Fondo rivaluti i sinistri già autorizzati/rimborsati o intraprenda altre azioni a tutela dei suoi interessi (es. azioni recupero premi)



Altre domande

- ✓ **E' possibile iscrivere gratuitamente i figli non biologici (Es. Figli del coniuge/unione civile e non del lavoratore)?**
No, è possibile iscrivere gratuitamente solo i i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati
- ✓ **E' possibile iscrivere i figli come fiscalmente a carico anche se dalla certificazione dei redditi (Es. CU o 730) risultano con una percentuale di carico fiscale pari al 50%?**
Si, i figli fiscalmente a carico sono iscrivibili indipendentemente dalla percentuale di detrazione spettante (50, 100) risultante dai modelli di certificazione
- ✓ **Alcuni familiari non sono presenti nella ultima certificazione dei redditi (Es. matrimonio in corso d'anno, nascita in corso d'anno, coniuge che prima lavorava) è possibile iscrivere gratuitamente?** Si, è possibile iscrivere gratuitamente per l'anno in cui si effettua l'iscrizione, perché tali familiari saranno poi presenti nella CU o nel modello 730 relativo ai redditi dell'anno per cui si sta effettuando l'iscrizione (Es. Iscrizione anno 2020 → CU o modello 730 2021- Redditi 2020)

I soggetti iscrivibili al Fondo «gratuitamente»

Conviventi di fatto (1/2)

“ Per conviventi di fatto s’intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. (L.76/2016 art.1, comma 36) ”

Regolamento del Fondo - Art. 2.3



Chi può iscriversi in questa categoria?

- ✓ Il convivente di fatto del lavoratore dipendente (L.76/2016 art.1, comma 36).



Quale documentazione occorre produrre?

- ✓ Autocertificazione attestante lo status di convivente di fatto con reddito annuo non superiore ad euro 2.840,51 **I**
- ✓ CU del convivente di fatto, disponibile al momento della iscrizione o modello 730, disponibile al momento della iscrizione o altra certificazione dei redditi **A**
- ✓ Stato di famiglia **A**
- ✓ Carta d'Identità in corso di validità del lavoratore e del convivente di fatto



Prodotta in automatico dal sistema informatico



E' possibile produrre il documento richiesto in autocertificazione (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).



Quali sono i requisiti di reddito?

- ✓ Il convivente di fatto per l'anno per cui si sta chiedendo l'iscrizione (Es. iscrizione anno 2020) non deve possedere un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d'imposta) superiore ad euro 2.840,51 (DPR. n. 917/1986, punto n. 2) o a quello pro tempore vigente.



Cosa occorre fare se il convivente di fatto perde i requisiti in corso d'anno?

- ✓ Se il convivente di fatto perde i requisiti in corso d'anno (Es. il convivente inizia a lavorare in corso d'anno e supera la soglia di reddito prevista di euro 2.840,51) occorre darne prontamente comunicazione al Fondo ed è possibile:
 - variare in piattaforma lo stato del familiare da «A CARICO» a «NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO» determinando la cessazione della copertura sanitaria del familiare
 - modificare la copertura in «A PAGAMENTO» e in tal caso occorre pagare il premio annuale previsto e il familiare potrà essere in copertura per l'intero anno solare. (Es. cambio di stato effettuato a Marzo 2020, la copertura sarà attivata per tutto l'anno 2020)



Cosa succede se non informo il Fondo sul cambio dei requisiti?

- ✓ Il Fondo può effettuare in qualsiasi momento controlli sui requisiti legittimanti l'iscrizione. Dichiarazioni false e non conformi a quanto indicato in fase di iscrizione determinano la decadenza del diritto all'assistenza sanitaria del familiare interessato. In tal caso è possibile che il Fondo rivaluti i sinistri già autorizzati/rimborsati o intraprenda altre azioni a tutela dei suoi interessi (es. azioni recupero premi)



Altre domande

- ✓ **Quali sono i soggetti che rientrano tra i conviventi di fatto?**
I conviventi di fatto sono disciplinati dall'art.2.3 del regolamento. Non rientrano a titolo di esempio in questa categoria: nipoti, sorelle, fratelli, suoceri, genitori, zii del lavoratore, ecc...
- ✓ **Per essere considerati conviventi basta condividere solo la residenza o occorre condividere anche il domicilio?**
Occorre che il convivente di fatto sia coabitante e quindi abbia lo stesso domicilio del lavoratore, oltre alla stessa residenza
- ✓ **Per essere considerati conviventi di fatto cosa occorre presentare al Fondo?** Occorre, presentare lo Stato di Famiglia da cui deve risultare la convivenza di fatto.

I soggetti iscrivibili al Fondo «gratuitamente»

Figli non fiscalmente a carico purché conviventi (1/2)

“ È consentita l'iscrizione gratuita al Fondo per il triennio 2018-2020:

- ...

- ai figli non fiscalmente a carico purché conviventi.

”

Regolamento del Fondo - Art. 3.3



Chi può iscriversi in questa categoria?

- ✓ I figli non fiscalmente a carico purché conviventi



Quale documentazione occorre produrre?

- ✓ Autocertificazione del dipendente iscritto attestante lo status di figlio convivente ⓘ
- ✓ Stato di famiglia ⓘ
- ✓ Carta d'Identità in corso di validità del lavoratore e dei figli



Prodotta in automatico dal sistema informatico



E' possibile produrre il documento richiesto in autocertificazione (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).

I soggetti iscrivibili al Fondo «gratuitamente»

Figli non fiscalmente a carico purché conviventi (2/2)



Quali sono i requisiti di reddito?

✓ Non ci sono requisiti legati al reddito per questa categoria. L'unico requisito è che il figlio non a carico e il lavoratore caponucleo siano conviventi.



Cosa occorre fare se il figlio perde i requisiti in corso d'anno?

✓ Se il figlio perde i requisiti in corso d'anno (Es. il figlio trasferisce la propria residenza in corso d'anno) occorre darne prontamente comunicazione al Fondo ed è possibile:

- variare in piattaforma lo stato del familiare da «A CARICO» a «NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO» determinando la cessazione della copertura sanitaria del familiare



Cosa succede se non informo il Fondo sul cambio dei requisiti?

✓ Il Fondo può effettuare in qualsiasi momento controlli sui requisiti legittimanti l'iscrizione. Dichiarazioni false e non conformi a quanto indicato in fase di iscrizione determinano la decadenza del diritto all'assistenza sanitaria del familiare interessato. In tal caso è possibile che il Fondo rivaluti i sinistri già autorizzati/rimborsati o intraprenda altre azioni a tutela dei suoi interessi (es. azioni recupero premi)



Altri domande

- ✓ **Un figlio che lavora e quindi ha un suo reddito, può essere iscritto gratuitamente?**
Sì, purché sia convivente con il lavoratore dipendente
- ✓ **Per essere considerati conviventi basta condividere solo la residenza o occorre anche il domicilio?**
Occorre che il figlio sia convivente e quindi abbia lo stesso domicilio del lavoratore, oltre che la residenza
- ✓ **È possibile inserire a pagamento un figlio non a carico che non convive con il lavoratore caponucleo?**
No, i figli non a carico possono aderire al Fondo solo se conviventi e in modalità gratuita. La perdita del requisito di convivenza determina l'esclusione del figlio dalla copertura perché non può essere iscritto a pagamento.

“ È consentita l'iscrizione gratuita al Fondo per il triennio 2018-2020:

- ...

- ai figli non fiscalmente a carico non conviventi sino ai 30 anni di età che siano regolarmente iscritti ad Università aventi sede in province diverse rispetto a quella di residenza del genitore titolare iscritto. ”

Regolamento del Fondo - Art. 3.3



Chi può iscriversi in questa categoria?

- ✓ I figli non fiscalmente a carico e non conviventi fino ai 30 anni di età ma iscritti all'Università in province diverse rispetto a quella di residenza del lavoratore dipendente



Quale documentazione occorre produrre?

- ✓ Autocertificazione del dipendente iscritto attestante lo status di figlio iscritto all'università aventi sede in provincia diversa da quella del genitore fino ai 30 anni di età 
- ✓ Certificato d'iscrizione universitaria 
- ✓ Carta d'Identità in corso di validità del lavoratore e dei figli



Prodotta in automatico dal sistema informatico



E' possibile produrre il documento richiesto in autocertificazione (artt.46 e 47 D.P.R. 445/2000).



Quali sono i requisiti di reddito?

- ✓ Non ci sono requisiti legati al reddito per questa categoria.



Cosa occorre fare se il figlio perde i requisiti in corso d'anno?

- ✓ Se il figlio perde i requisiti in corso d'anno (Es. laurea in corso d'anno) occorre darne prontamente comunicazione al Fondo ed è possibile:
 - variare in piattaforma lo stato del familiare da «A CARICO» a «NÉ A CARICO NÉ A PAGAMENTO» determinando la cessazione della copertura sanitaria del familiare



Cosa succede se non informo il Fondo sul cambio dei requisiti?

- ✓ Il Fondo può effettuare in qualsiasi momento controlli sui requisiti legittimanti l'iscrizione. Dichiarazioni false e non conformi a quanto indicato in fase di iscrizione determinano la decadenza del diritto all'assistenza sanitaria del familiare interessato. In tal caso è possibile che il Fondo rivaluti i sinistri già autorizzati/rimborsati o intraprenda altre azioni a tutela dei suoi interessi (es. azioni recupero premi)



Altri domande

- ✓ **Un figlio si laurea in corso d'anno e torna a convivere con i genitori, può essere iscritto gratuitamente?**
Sì, purché sia convivente con il lavoratore
- ✓ **Un figlio iscritto all'Università in provincia diversa da quella di residenza supera i 30 anni di età, può essere iscritto gratuitamente?**
No, perde i requisiti per essere iscritto gratuitamente e il lavoratore deve darne prontamente comunicazione al Fondo

Allegati – Esempi autocertificazioni



Quali informazioni occorre riportare nell'autocertificazione dello stato di famiglia?

✓ Di seguito un esempio di autocertificazione dello stato di famiglia.

AUTOCERTIFICAZIONE STATO DI FAMIGLIA

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Esempio

Il sottoscritto **Nome e Cognome (lavoratore caponucleo)**

Nato a **Luogo di Nascita**, il **Data di nascita** e residente a **Indirizzo Residenza (via, città)**, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che la propria famiglia residente in **Indirizzo Residenza (via, città)** è così composta:

1. Il dichiarante
2. **Nome e Cognome**, nato il **data di nascita** a **Luogo di Nascita**, **Grado di Parentela**
3. **Nome e Cognome**, nato il **data di nascita** a **Luogo di Nascita**, **Grado di Parentela**
4.

Allega, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata del proprio documento d'identità.

Luogo e Data

FIRMA DEL DICHIARANTE



Quali informazioni occorre riportare nell'autocertificazione di assenza di redditi del convivente di fatto?

✓ Di seguito un esempio di autocertificazione per dichiarare l'assenza di reddito del convivente di fatto

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA DI REDDITI

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Esempio

Il sottoscritto **Nome e Cognome (convivente di fatto)**

Nato a **Luogo di Nascita**, il **data di nascita** e residente a **Indirizzo Residenza (via, città)**, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di non aver prodotto redditi per l'anno **XXXX**.

Allega, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata del proprio documento d'identità.

Luogo e Data

FIRMA DEL DICHIARANTE



Quali informazioni occorre riportare in caso di autocertificazione d'iscrizione all'Università?

✓ Di seguito un esempio di autocertificazione di iscrizione all'Università

AUTOCERTIFICAZIONE ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITA' (Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Esempio

Il sottoscritto Nome e Cognome (figlio iscritto all'università)

Nato a Luogo di Nascita, il data di nascita e residente a Indirizzo Residenza (via, città), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere iscritto al corso di laurea in Nome Corso di Laurea presso l'Università Nome Ateneo, con sede in Città a far data dal data iscrizione Università.

Allega, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000, fotocopia non autenticata del proprio documento d'identità.

Luogo e Data

FIRMA DEL DICHIARANTE